

CONTRIBUTO ASSOLTO

N. 4112/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2015, proposto da Concetta Ponticelli, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Napoli,

contro


Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11,

nei confronti di

Antonella Spadaccio, Lisella Caterini, Antonella Pappalardo; Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, piazza S. Agostino, 29;

per l'annullamento

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DOCUMENTI ASSOLTI CON
RICHIESTA SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO


Spencer
E 3,60


P

una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;





- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;


- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015.



riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):


-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 02.12.2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:


Angelo Scafuri, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 29 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)







**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA**


E' copia conforme all'originale che si
rilascia al serial di n. _____

Sono fascicolo _____

Napoli, il _____

sei
23/09/2015

IL FUNZIONARIO
Chua Juan



UFFICIO COPIE

Si rilascia in regime di esenzione a richiesta

di *Av. Martella* al fini *pubblici* *peder*

IL FUNZIONARIO

Chua Juan

